

**ATTUAZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019, DEL
PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI
QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEGLI ENTI LOCALI NONCHE'
PER LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROPOSTA
EDUCATIVA E DEL RELATIVO CONTESTO E PER GLI
INTERVENTI DI RILEVANZA REGIONALE, AI SENSI DELLA L. R. 8
AGOSTO 2001 N. 26 E DELLA L.R. 30 GIUGNO 2003 N. 12.**

Quadro normativo di riferimento

Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 10”:

- articolo 7, il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.

Legge Regionale 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”:

- articolo 18 che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell’infanzia realizzati dai soggetti gestori;
- articolo 19 comma 2, in cui si stabilisce che “nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l’adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l’inserimento di figure di coordinamento pedagogico”.

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19. “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”:

- articolo 4 che prevede, tra l’altro, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità tra i servizi per la prima infanzia con le scuole dell’infanzia;

Dlgs n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n 107:

- art. 1, comma 3, lettera a) che promuove la continuità del percorso educativo e scolastico e la collaborazione tra le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- art. 4, comma 1, che individua tra gli obiettivi strategici da perseguire, alla lettera f), la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione e alla lettera g) il coordinamento pedagogico territoriale.

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 22/3/2016 “Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia triennio 2016-2018 (proposta della Giunta regionale del 9 febbraio 2016, n. 116).”;

Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 984 del 25/6/2018 *"Riparto annuale dei fondi a favore delle Province e della Città Metropolitana di Bologna e indicazioni per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia, in attuazione della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 665/2018 – anno 2018"*;

Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1674 del 15/10/2018 *"Riparto annuale dei fondi e indicazioni per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti Locali (secondo provvedimento) in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 984/2018;*

Deliberazione della Giunta regionale n. 651 del 16/5/2016, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi di intesa di cui all'art. 7, comma 3, L.R. n. 26/2001"*.

Intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni regionali dei gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private siglate dalle parti interessate in data 8/6/2016.

Gli ambiti di intervento

Il piano provinciale degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli enti locali ha previsto i seguenti ambiti:

1. **PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEGLI ENTI LOCALI** (Budget provinciale di riferimento **€ 120.417,75**;
2. **PROGETTI DI MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE FACENTI PARTE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE FIRMATARIE DELLE INTESE** (Budget provinciale di riferimento **€ 528.047,05**;
3. **DOTAZIONE DI COORDINATORI PEDAGOGICI FACENTI PARTE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEGLI ENTI LOCALI** (Budget provinciale di riferimento **€ 176.107,22**.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEGLI ENTI LOCALI

(Budget provinciale di riferimento € 120.417,75)

Finalità

I fondi sono destinati a sostenere le azioni che consentono di rafforzare la programmazione degli interventi nel settore dei servizi 3-6 anni, al fine di creare i presupposti per una continuità educativa orizzontale (scuole dell'infanzia gestite da soggetti diversi, famiglie, servizi educativi socio sanitari, agenzie di cura, sedi formative, ecc.) e verticale (tra nidi, servizi integrativi e sperimentali, scuole dell'infanzia e scuole elementari) e tra i diversi gestori del Sistema integrato dalla nascita ai 6 anni, alla luce di quanto previsto dal Dlgs. 65/2017.

Ambiti Tematici

La Provincia, per quanto riguarda i progetti di qualificazione, orienterà la progettazione e la conseguente valutazione in ordine a:

- tematiche di particolare rilevanza socio-culturale in coerenza con quanto suggerito dalle indicazioni ministeriali relative al curricolo per l'infanzia che prevedono una particolare attenzione rivolta a tutti i bambini, alle famiglie e al contesto – inteso come ambito di apprendimento – individuando per ciascuno di essi azioni volte a rafforzare e dare continuità alle tematiche storicamente oggetto dei progetti di qualificazione introdotte con i precedenti indirizzi triennali, quali ad esempio l'inclusione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale ed azioni rivolte al coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo; in particolare, le tematiche sopra richiamate devono avere tra gli obiettivi, quello di favorire la frequenza di almeno l'ultimo anno della scuola dell'infanzia da parte di bambini che rientrano in fasce sociali deboli tra cui quelli con difficoltà linguistiche;
- sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria,
- cura della documentazione relativa ai progetti educativi, ai fini di una maggiore trasparenza dell'attività educativa e didattica per favorire scambi e buone prassi tra scuola e servizi educativi.

Criteri di valutazione

La progettazione, come già sperimentato anche negli anni scorsi, dovrà perciò caratterizzarsi per:

- la capacità innovativa dei progetti e loro validità dal punto di vista culturale, pedagogico, metodologico, organizzativo anche in rapporto al contenimento della spesa;

- le tematiche affrontate (con particolare attenzione all'educazione alle differenze e ad altre problematiche dell'infanzia ritenute emergenti in ambito locale);
- l'apertura delle iniziative di aggiornamento a personale di altri servizi per l'infanzia;
- la programmazione comune di percorsi di continuità 2/4 anni o 5/7 anni, finalizzati a preparare i bambini al passaggio da una istituzione all'altra e lo sviluppo del raccordo tra servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia, la scuola dell'obbligo anche attraverso l'utilizzo di centri formativi esterni quali ludoteche, biblioteche, teatri, ecc.
- l'informazione e la formazione rivolta ai genitori di tutti i bambini in età 0-6 anni, utenti e non dei servizi educativi;
- il raccordo con la programmazione dei fondi concessi ai sensi della L.R. 19/2016 e ss.mm.ii. e con la programmazione progettuale di ambito distrettuale;
- la documentazione obbligatoria delle esperienze per consentire il confronto, la riproducibilità e la diffusione nel territorio al fine di una maggiore promozione delle stesse (sollecitando la pubblicazione dei materiali prodotti al termine del percorso progettuale sul sito istituzionale).

Le spese relative a materiali e costi indiretti (progettazione, azioni di supporto, segreteria amministrativa...) non potranno essere prevalenti nel costo totale previsto per il progetto.

Destinatari dei finanziamenti

I destinatari dei finanziamenti sono le aggregazioni di scuole. I progetti devono essere presentati da:

- una aggregazione di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione composta da più scuole (**almeno 2**), anche di diverse tipologie gestionali, rappresentata da una scuola capofila (nel caso la scuola capofila individuata sia una scuola comunale, il progetto dovrà essere trasmesso dal Comune di riferimento);
- aggregazioni di scuole dell'infanzia **(almeno 2) non** aderenti al sistema nazionale di istruzione e rappresentate da un Comune Capofila.

La suddivisione dei contributi, relativi all'anno scolastico 2018/2019, avverrà sulla base delle documentazioni prodotte dai soggetti gestori attraverso la presentazione della seguente documentazione e precisamente:

- scheda che raccoglie le principali informazioni sul progetto;
- breve relazione contenente gli obiettivi, gli strumenti, le modalità per la realizzazione degli interventi per i quali viene richiesto il contributo.

2. PROGETTI DI MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE FACENTI PARTE DEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE FIRMATARIE DELLE INTESA

(Budget provinciale di riferimento € 528.047,05)

Ambiti tematici

Come previsto nelle intese richiamate nel quadro di riferimento (che costituiscono una delle condizioni per ottenere il finanziamento) si prevede che le scuole dell'infanzia paritarie aderenti alle associazioni firmatarie si impegnino a presentare in aggregazione tra esse o con altre scuole paritarie o statali, progetti di miglioramento su area provinciale o sub provinciale, comprendenti alcune delle seguenti azioni:

a) adozione di una maggiore flessibilità degli orari, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, che possono essere meglio soddisfatti tramite l'attivazione di orari differenziati;

b) diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini, secondo le modalità previste dalla legge 62 del 2000;

c) azioni di miglioramento del contesto attraverso un'accurata organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei genitori, con particolare riguardo all'accoglienza dei bambini disabili, agli spazi di intersezione e di sezione per aumentare le opportunità didattiche (angoli, centri ludico-didattici e laboratori tematici), nonché al perfezionamento degli stili relazionali e comunicativi rivolti alle famiglie;

d) realizzazione del raccordo delle scuole dell'infanzia con i nidi o con le sezioni di nidi d'infanzia o con le "sezioni primavera", i servizi integrativi del territorio, nonché con la scuola dell'obbligo, anche attraverso azioni formative congiunte, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 ottobre 2005, n. 27;

e) valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;

f) predisposizione della documentazione dell'attività svolta, sia per favorire la trasmissibilità e il confronto delle esperienze, sia per garantire la trasparenza dell'attività stessa.

Requisiti previsti per la presentazione dei progetti:

- l'adesione alle intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001, siglate dalle parti interessate in data 8/6/2016, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte;

- la documentazione delle esperienze per consentire il confronto, la riproducibilità e la diffusione nel territorio per una maggiore promozione delle stesse.

Destinatari dei finanziamenti sono:

- le aggregazioni di scuole, anche tramite le Associazioni firmatarie delle Intese previste dall' art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001;
- scuole dell'infanzia paritarie aderenti alle associazioni firmatarie delle intese, in aggregazione tra esse o con altre scuole paritarie o statali su area provinciale o sub provinciale, attraverso un soggetto capofila che potrà essere rappresentato dall'associazione firmataria dell'intesa o da una scuola capo-fila.

Le richieste di contributo, relative all'anno scolastico 2018/2019, devono essere corredate dalla presentazione delle seguenti documentazioni:

- scheda che raccoglie le principali informazioni sul progetto;
- breve relazione contenente gli obiettivi, gli strumenti, le modalità per la realizzazione degli interventi per i quali viene richiesto il contributo.

I progetti di “qualificazione” e di “miglioramento”, possono essere presentati solo su una delle due aree, per evitare duplicazione di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole.

L'erogazione dei fondi alle aggregazioni di scuola - di cui ai precedenti punti 1) e 2) - avverrà secondo le seguenti modalità:

- il 50% all'approvazione del progetto;
- il rimanente 50% a saldo, previa comunicazione dell'avvenuto completamento del progetto.

<p>3. DOTAZIONE DI COORDINATORI PEDAGOGICI</p>

<p>(Budget provinciale di riferimento € 176.107,22)</p>
--

Obiettivi

Per quanto riguarda le figure di coordinamento pedagogico, l'obiettivo è di sostenere i soggetti gestori facenti parte del sistema nazionale di istruzione e gli EE.LL., affinché provvedano a dotarsi di queste professionalità in forma associata.

Requisiti

Per favorire la continuità educativa nella fascia di età 0–6 anni, le azioni di sostegno alle figure di coordinamento pedagogico potranno essere finanziate se presentate da scuole dell'infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e gli EE.LL., anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l'attività prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle scuole dell'infanzia.

Destinatari dei finanziamenti:

- le Associazioni delle scuole dell'infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a

condizione che l'attività prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle scuole dell'infanzia;

- l'Ente locale, gestore di scuole dell'infanzia, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, in tal caso il requisito di accesso al finanziamento è rappresentato dalla popolazione residente, pari o inferiore a 30.000 abitanti. Il finanziamento può essere destinato altresì alle forme associative indicate dalla L.R. 11/2001 e successive modifiche, anche con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti. In ogni caso l'attività prevalente del coordinatore deve essere svolta a favore delle scuole dell'infanzia.

Criteri di valutazione:

- la produttività degli interventi dei coordinatori pedagogici evitando la frammentazione degli interventi (ad es. la presenza di più coordinatori all'interno della stessa aggregazione comprendente due o tre scuole) e la scarsa efficacia dell'intervento (ad es. la presenza dello stesso coordinatore in numerose aggregazioni);
- nei territori nei quali, in presenza di fattori eccezionali che impediscono il costituirsi di aggregazioni tra scuole, in particolare nelle aree montane, è consentito realizzare le aggregazioni stesse anche con soggetti gestori di servizi per la prima infanzia aventi sede in zone limitrofe;
- l'impegno professionale dei coordinatori, in termini di tempo e presenza richiesti per uno svolgimento proficuo delle attività, considerando in particolare il numero complessivo delle scuole coordinate, eventualmente in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l'attività prevalente sia svolta a favore delle scuole dell'infanzia;
- inesistenza di finanziamenti concessi ai sensi della L.R. 29/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1/2000" a favore dello stesso coordinatore per il medesimo servizio.

Le richieste di contributo, relative all'anno scolastico 2017/2018, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto di incarico (disciplinare o lettera d'assunzione) per ciascun coordinatore;
- elenco dettagliato degli impegni assunti dai singoli coordinatori, nonché i compensi previsti nell'ambito della funzione svolta.

Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 26/2001, al fine di assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse al competente servizio regionale, la Provincia predisporrà la relazione annuale contenente i dati finanziari, le informazioni sui progetti finanziati e le priorità ed i criteri applicati nella suddivisione dei fondi regionali.